

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA***

Approvato con delibera consiliare n. 22 del 26.09.2013

Art. 1 – Oggetto

1. Il comune di Tramonti di Sopra adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria".
2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio del Territorio, della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 2 – Conferimento

1. La Cittadinanza onoraria viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
2. E' conferita dal Consiglio comunale, a maggioranza almeno dei tre quarti dei suoi componenti, sentita la conferenza dei capo gruppi consiliari.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto, oltre alla biografia del beneficiario.
4. La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali.
5. La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere inoltre avanzata da enti, associazioni, comitati o altre istituzioni.

Art. 3 – Albo dei Cittadini onorari

1. È istituito l'Albo dei Cittadini onorari di Tramonti di Sopra, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la Cittadinanza onoraria.
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza.

Art. 4 – Prerogative

1. La Cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
2. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5 – Perdita della Cittadinanza onoraria

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente articolo 2.